



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

## **Disciplina delle cessioni a terzi di "bonus edilizi"**

*(Circolare n. 16 del 27 settembre 2022)*

## **Indice**

1. Premessa	3
2. Disciplina a regime	6
3. Disciplina transitoria	7
3.1. Data "spartiacque" del 17 febbraio 2022	8
3.2. Data "spartiacque" del 1° maggio 2022	9
4. Procedure operative di cessione	10
4.1. Crediti di imposta senza codice identificativo univoco	11
4.2. Crediti di imposta con codice identificativo univoco	12
5. Responsabilità solidale dei cessionari	12

## 1. Premessa

---

La modalità di fruizione naturale dei bonus edilizi riconosciuti sotto forma di detrazioni edilizie IRPEF e IRPEF/IRES è quella dello scomputo in dichiarazione della detrazione dall'imposta lorda sul reddito.

Tuttavia, con l'introduzione dell'art. 121 del DL 34/2020, il legislatore ha reso fruibili, con riguardo alla generalità dei bonus edilizi, due modalità di fruizione del beneficio alternative a quella "naturale".

La prima modalità alternativa consiste nella scelta di fruire, in luogo della detrazione, di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati e che viene da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, utilizzabile in compensazione, di importo pari alla detrazione che sarebbe altrimenti spettata al beneficiario.

La seconda modalità alternativa consiste nella scelta di cedere a terzi un credito di imposta, corrispondente all'ammontare della detrazione altrimenti spettante, che viene poi utilizzato in compensazione dal cessionario.

Nella sua originaria formulazione, la disciplina dell'art. 121 del DL 34/2020 consentiva peraltro non soltanto l'esercizio "generalizzato" delle predette opzioni per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore, oppure per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, bensì anche la successiva cessione ulteriore a terzi, senza limiti nella catena di successive cessioni, del credito di imposta rispettivamente sorto in capo al fornitore e acquisito dal primo cessionario.

Questa possibilità di illimitata "sub-cessione" è stata però eliminata dall'art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4, mediante apposite modifiche delle lett. a) e b) del co. 1-*bis* dell'art. 121 del DL 34/2020, cui si sono poi aggiunti ulteriori ritocchi a cura di reiterati interventi normativi succedutisi nel volgere di poche settimane.

In particolare, l'art. 28 del DL 4/2022 ha previsto:

- al co. 1, una modifica delle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020 tale per cui la possibilità di "*cessioni successive alla prima*" è stata radicalmente esclusa (lasciando quindi la possibilità di cessione "libera" a qualsiasi terzo, ivi comprese banche e intermediari finanziari, solo all'originario beneficiario della detrazione che abbia sostenuto le spese, oppure al suo fornitore che gli abbia previamente applicato lo sconto sul corrispettivo, maturando il credito di imposta corrispondente all'ammontare della detrazione altrimenti spettante al beneficiario);
- al co. 2, una disposizione di disciplina transitoria volta essenzialmente a consentire ancora una cessione, ancorché "*successiva alla prima*", con riguardo a tutti i crediti di imposta iscritti nei casseti fiscali sulla base di comunicazioni di opzione e di cessioni comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima del 17.2.2022;
- al co. 3, la nullità di tutti i contratti di cessione dei crediti di imposta effettuata in violazione del "nuovo" art. 121 co. 1 del DL 34/2020 o in violazione della norma transitoria di cui al precedente co. 2.

A strettissimo giro, con l'art. 1 del DL 25.2.2022 n. 13 (confluito poi nell'art. 28 del DL 4/2022, in sede di conversione nella L. 25/2022), il legislatore è parzialmente tornato sui suoi passi, prevedendo:

- da un lato, l'abrogazione del co. 1 dell'art. 28 del DL 4/2022 (lasciando invece intatti i successivi co. 2 e 3);
- dall'altro, la conferma di un (diverso) intervento di modifica al disposto delle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, aggiungendo inoltre al medesimo art. 121 un nuovo co. 1-*quater*, così da consentire ancora "cessioni successive alla prima", ma introducendo sia limiti quantitativi nel numero delle ulteriori cessioni (due), sia limiti soggettivi nella natura dei possibili cessionari (solo i c.d. "soggetti vigilati"), sia, infine, limiti operativi riconducibili alla cedibilità soltanto integrale (e non più anche parziale) dei crediti di imposta per le "cessioni successive alla prima".

Di nuovo a strettissimo giro, il legislatore ha poi ulteriormente ritoccato il disposto delle lett. a) e b) dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, in sede di conversione del DL 1.3.2022 n. 17 nella L. 27.4.2022 n. 34, per aggiungere un'altra "cessione successiva alla prima", rispetto a quelle già ripristinate con l'intervento precedente, ma limitatamente ai crediti di imposta che derivano da comunicazioni di opzione di sconto sul corrispettivo o di cessione da parte del beneficiario presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Tale ulteriore casistica di "cessione successiva alla prima", inizialmente concepita come esperibile soltanto dalle banche, che avessero però già esaurito le altre cessioni consentite dall'art. 121 del DL 34/2020, è stata quasi immediatamente "corretta" dall'art. 14 co. 1 lett. b) del DL 17.5.2022 n. 50 in cessione esperibile dalle banche e dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, anche laddove non abbiano già esaurito le altre cessioni consentite dall'art. 121 del DL 34/2020.

Per quanto riguarda i soggetti a favore dei quali può essere effettuata questa ulteriore casistica di "cessione successiva alla prima", la previsione iniziale della L. 34/2022 era quella "dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente" (ossia i correntisti della banca, senza ulteriori limitazioni), ma tale previsione è poi stata "affinata" una prima volta dal DL 50/2022 nei "clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa" e una seconda volta dalla L. 91/2022 (di conversione del DL 50/2022) nei "soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa".

<b>Opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" (art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020)</b>		
<b>Norma di riferimento</b>	<b>Opzione di cessione</b>	<b>Opzione di sconto</b>
Art. 121 del DL 34/2020 (testo originario)	Cessioni illimitate dei crediti d'imposta	Sconto applicato dal fornitore + cessioni illimitate dei crediti

Art. 28 co. 1 del DL 4/2022 (c.d. DL "Sostegni-ter") <i>ante</i> conversione	Possibile soltanto una cessione dei crediti d'imposta (salvo disciplina transitoria art. 28 co. 2 del DL 4/2022)	Sconto applicato dal fornitore + una cessione dei crediti d'imposta (salvo disciplina transitoria art. 28 co. 2 del DL 4/2022)
Art. 1 del DL 25.2.2022 n. 13	Norma confluita nell'art. 28 del DL 4/2022, in sede di sua conversione nella L. 25/2022	
Art. 28 co. 1 del DL 4/2022 (c.d. DL "Sostegni-ter") convertito dalla L. 25/2022	Prima cessione a favore di chiunque + due ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati"	Sconto applicato dal fornitore + cessione a favore di chiunque + due ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati"
Art. 29-bis del DL 1.3.2022 n. 17 convertito nella L. 34/2022	Prima cessione a favore di chiunque + due ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati" + per le banche una cessione a favore di loro correntisti se hanno esaurito le altre cessioni possibili	Sconto applicato dal fornitore + cessione a favore di chiunque + due ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati" + per le banche una cessione a favore di loro correntisti se hanno esaurito le altre cessioni possibili
Art. 14 co. 1 lett. b) del DL 17.5.2022 n. 50 ante conversione nella L. 91/2022	Prima cessione a favore di chiunque + due ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati" + per le banche e le società appartenenti al gruppo bancario (anche se non hanno esaurito le altre cessioni possibili) una cessione a favore di loro correntisti che sono " <i>clienti professionali privati</i> "	Sconto applicato dal fornitore + cessione a favore di chiunque + due ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati" + per le banche e le società appartenenti al gruppo bancario (anche se non hanno esaurito le altre cessioni possibili) una cessione a favore di loro correntisti che sono " <i>clienti professionali privati</i> "
Art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 post conversione nella L. 15.7.2022 n. 91	Prima cessione a favore di chiunque + due ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati" + per le banche e le società appartenenti al gruppo bancario (anche se non hanno esaurito le altre cessioni possibili) una cessione a favore di loro correntisti che sono " <i>soggetti diversi dai consumatori o utenti</i> "	Sconto applicato dal fornitore + cessione a favore di chiunque + due ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati" + per le banche e le società appartenenti al gruppo bancario (anche se non hanno esaurito le altre cessioni possibili) una cessione a favore di loro correntisti che sono " <i>soggetti diversi dai consumatori o utenti</i> "

Da ultimo, in occasione della conversione del DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. DL "Aiuti-bis") nella L. 21.9.2022 n. 142, il legislatore è intervenuto sulla disciplina della responsabilità solidale (con il beneficiario della "originaria" agevolazione) dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi (oltre che dei fornitori che applicano lo sconto sul corrispettivo in fattura), di cui al co. 6 dell'art. 121 del DL 34/2020.

Tutto ciò premesso, in attesa anche di opportuni chiarimenti ufficiali su tale ultimo aspetto di recentissima novità, risulta senz'altro opportuno fare il punto sul vigente assetto disciplinare, quale risultante a seguito della convulsa stratificazione normativa richiamata, soffermandosi in particolare:

- sulla vigente disciplina a regime (si veda il § 2);
- sulla vigente disciplina transitoria (si veda il § 3);
- sulle procedure operative di cessione del credito (si veda il § 4);
- sui profili di responsabilità solidale dei cessionari (si veda il § 5).

## 2. Disciplina a regime

---

Ai sensi del co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, come novellato dall'art. 28 co. 1-*bis* del DL 4/2022 e, da ultimo, dall'art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 convertito nella L. 91/2022:

- il beneficiario può cedere il credito di imposta, corrispondente alla detrazione IRPEF o IRPEF/IRES che ha maturato sulle spese agevolate effettivamente sostenute e rimaste a suo carico, a qualsivoglia soggetto terzo, ivi comprese banche e intermediari finanziari (opzione di cessione), dopodiché il suo cessionario può a sua volta cedere il credito di imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati" (terza cessione), senza possibilità di ulteriore cessione; tuttavia, qualora i "soggetti vigilati", che si ritrovano ad essere titolari di crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, siano banche, oppure altre società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93, è consentita ad esse di cedere il credito di imposta anche a favore dei *"soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa"* (questa cessione può avvenire sia che la banca o la società appartenente al gruppo bancario abbia ancora la possibilità di cedere il credito ad un altro "soggetto vigilato", sia che abbia già esaurito le altre casistiche di cessione consentite);
- il fornitore può cedere il credito di imposta, che ha maturato con l'applicazione dello sconto sul corrispettivo (opzione di sconto), a qualsivoglia soggetto terzo, ivi comprese banche e intermediari finanziari (prima cessione post opzione di sconto), dopodiché il suo cessionario può a sua volta cedere il credito di imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati" (terza cessione), senza possibilità di ulteriore cessione; tuttavia, qualora i "soggetti vigilati", che si ritrovano ad essere titolari di crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, siano banche, oppure altre società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93, è consentita ad esse di cedere il credito di imposta anche a favore dei *"soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa"* (questa cessione può avvenire sia che la banca o la società appartenente al gruppo bancario abbia ancora la possibilità di cedere il credito ad un altro "soggetto vigilato", sia che abbia già esaurito le altre casistiche di cessione consentite);
- il "primo cessionario" può cedere il credito di imposta, che ha acquisito direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale (opzione di cessione), oppure dal fornitore che ha previamente appli-

cato lo sconto sul corrispettivo (prima cessione post opzione di sconto), ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati" (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori; tuttavia, qualora i "soggetti vigilati", che si ritrovano ad essere titolari di crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, siano banche, oppure altre società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93, è consentita ad esse di cedere il credito di imposta anche a favore dei "soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa" (questa cessione può avvenire sia che la banca o la società appartenente al gruppo bancario abbia ancora la possibilità di cedere il credito ad un altro "soggetto vigilato", sia che abbia già esaurito le altre casistiche di cessione consentite).

Per "soggetti vigilati", che possono essere cessionari delle "cessioni successive alla prima", si intendono:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

Per "soggetti diversi dai consumatori o utenti", si intendono i soggetti così definiti dall'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005, ossia i soggetti diversi da "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente esercitata".

Ai sensi del primo periodo del nuovo co. 1-*quater* dell'art. 121 del DL 34/2020, le cessioni di crediti di imposta, derivanti dalle opzioni per lo sconto sul corrispettivo in fattura e per la cessione del credito, "non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate".

A tale fine, prosegue il secondo periodo del medesimo co. 1-*quater*, a ciascun credito di imposta è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

### **3. Disciplina transitoria**

---

Le disposizioni che stabiliscono delle date "spartiacque" tra applicazione di discipline transitorie e applicazione della disciplina a regime, di cui al precedente § 2, sono:

- il co. 2 dell'art. 28 del DL 4/2022, il quale stabilisce disposizioni specifiche per i crediti di imposta oggetto di una delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 prima del 17 febbraio 2022;
- l'ultimo periodo del co. 1-*quater* dell'art. 121 del DL 34/2020, ai sensi del quale le disposizioni ivi recate si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022;

- il co. 3 dell'art. 29-*bis* del DL 17/2022, ai sensi del quale le modifiche all'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, recate dai co. 1 e 2 del medesimo art. 29-*bis*, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- il co. 1-*bis* dell'art. 14 del DL 50/2022, convertito nella L. 91/2022, ai sensi del quale le modifiche all'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, recate dalla lett. b) del co. 1 del medesimo art. 14, *"si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"*.

### **3.1. Data "spartiacque" del 17 febbraio 2022**

Ai sensi del co. 2 dell'art. 28 del DL 4/2022, *"i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 [...] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti"*.

La norma era stata concepita per regolare la fase transitoria di passaggio dalla previgente disciplina caratterizzata da un numero illimitato di cessioni dei crediti di imposta ad una disciplina che avrebbe dovuto essere caratterizzata dalla possibilità di effettuare una sola cessione dei crediti di imposta (direttamente da parte del beneficiario della detrazione, oppure da parte del fornitore che ha previamente applicato lo sconto in fattura al beneficiario).

In sede di conversione nella L. 25/2022, il co. 1 dell'art. 28 del DL 4/2022 è stato però abrogato e sono state contestualmente modificate, inserendo il co. 1-*bis* nell'art. 28 del DL 4/2022, le lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, rimodulandone la disciplina non più nel senso di vietare in modo assoluto qualsivoglia *"cessione successiva alla prima"*, bensì nel senso di limitare le *"cessioni successive alla prima"* ad un numero massimo di due e comunque soltanto a favore di cessionari riconducibili al perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (si veda il precedente § 2).

In questo modo, la norma transitoria recata dal co. 2 dell'art. 28 del DL 4/2022, che non è stata minimamente toccata in sede di conversione del DL 4/2022 nella L. 25/2022, si è ritrovata a "dividere" i crediti di imposta derivanti da *bonus* edilizi, che risultano iscritti nei cassetti fiscali dei contribuenti, tra:

- crediti di imposta "pregressi" che, a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere oggetto ancora di una cessione soltanto, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari;
- crediti di imposta "a regime" che possono essere oggetto di una sola cessione a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari (prima cessione), dopodiché possono essere ceduti dal primo cessionario esclusivamente a un cessionario rientrante nel perimetro dei

“soggetti vigilati” (seconda cessione), il quale può a sua volta cederlo a un cessionario rientrante anch'esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), il quale non può cederlo ulteriormente a nessuno.

La data “spartiacque”, che viene individuata dalla norma transitoria, per dividere i crediti di imposta “pregressi” dai crediti di imposta “a regime”, sarebbe stata quella del 7 febbraio 2022, ma, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento del *software* che consente la trasmissione telematica delle comunicazioni di opzione, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, si è avvalso delle prerogative che gli sono conferite dall'art. 19-*octies* co. 4 del DL 148/2017 ed ha emanato il provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381, con il quale ha disposto il differimento della data “spartiacque” dal 7 febbraio 2022 al:

- 17 febbraio 2022, con riguardo ai crediti di imposta derivanti dalla generalità dei bonus edilizi che possono essere oggetto delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020;
- 7 febbraio 2022, con specifico riguardo ai crediti di imposta derivanti dal “bonus barriere 75%”, di cui all'art. 119-*ter* del DL 34/2020, in considerazione del fatto che, per la comunicazione telematica delle opzioni esercitate in relazione a tale bonus, le specifiche tecniche sono state rese disponibili solo a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Con una FAQ aggiornata al 17 marzo 2022, pubblicata sul proprio sito internet, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione “sistematica” del co. 2 dell'art. 28 del DL 4/2022, che va ben oltre il dato letterale della norma medesima, con la finalità di “*tutelare l'affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi*”, tale per cui ha chiarito che anche i crediti di imposta “pregressi”, nonostante la norma transitoria statuisca la possibilità di un'unica ulteriore cessione verso qualunque cessionario (senza possibilità di ulteriori cessioni successive), potranno essere oggetto di due ulteriori cessioni successive a cessionari che rientrano nel novero dei “*soggetti vigilati*” e/o una di una cessione a un “*cliente professionale privato*” che sia correntista della banca cedente.

In altre parole, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i crediti di imposta originati da comunicazioni di opzione presentate entro il 16 febbraio 2022, o comunque da acquisti presso il fornitore che aveva applicato lo sconto, o presso altri cessionari che avevano precedentemente acquisito il credito, comunicati mediante le funzionalità telematiche entro il 16 febbraio 2022, possono essere ulteriormente ceduti non soltanto una volta a qualunque cessionario (come prevede il co. 2 dell'art. 28 del DL 4/2022), ma anche, successivamente, altre due volte a “*soggetti vigilati*” e/o una volta a un “*cliente professionale privato*” che sia correntista della banca cedente.

### **3.2. Data “spartiacque” del 1° maggio 2022**

L'ultimo periodo del co. 1-*quater* dell'art. 121 del DL 34/2020 e il co. 2 dell'art. 29-*bis* del DL 17/2022 stabiliscono che le disposizioni recate, rispettivamente, dal co. 1-*quater* medesimo e dal co. 1 dell'art. 29-*bis* si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia

delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Ne consegue che i crediti di imposta, che sono stati iscritti nei casseti fiscali del fornitore che applica lo sconto in fattura, oppure del cessionario che acquista il credito "direttamente" dal beneficiario della detrazione, a fronte di comunicazioni di opzione presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate fino al 30 aprile 2022:

- non soggiacciono al divieto di cessione parziale di cui al primo periodo del co. 1-*quater* dell'art. 121 del DL 34/2020;
- non sono "targeti" a mezzo dell'attribuzione di un codice identificativo univoco, prevista dal secondo periodo del co. 1-*quater* dell'art. 121 del DL 34/2020.

Originariamente, la data "spartiacque" del 1° maggio 2022 assumeva rilevanza anche rispetto alla possibilità di procedere alla "ulteriore cessione" da parte di una banca (a favore dei propri correntisti, ai sensi dell'ultima parte delle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, introdotta dal co. 1 dell'art. 29-*bis* del DL 17/2022), in quanto l'art. 57 co. 3 del DL 50/2022 prevedeva che tale "ulteriore cessione ai correntisti" potesse essere effettuata solo in relazione a crediti "generati" nei casseti fiscali a fronte di comunicazioni di opzione di sconto in fattura o prima cessione presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire, appunto, dal 1° maggio 2022.

Tale limite temporale è stato tuttavia rimosso da parte dell'art. 40-*quater* del DL 73/2022; pertanto, possono essere oggetto della "ulteriore cessione ai correntisti" i crediti in ogni tempo "generati" nei casseti fiscali, ivi compresi dunque quelli "generati" da comunicazioni di opzione di sconto in fattura o prima cessione presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.

#### **4. Procedure operative di cessione**

---

A pena di inefficacia, il perfezionamento delle cessioni dei crediti di imposta, sia nel contesto operativo "illimitato" *ante* DL 4/2022 e 17/2022, sia nel contesto operativo vigente "limitato", richiede che:

- il beneficiario eserciti l'opzione di cessione del credito a terzi presentando telematicamente l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla quale deve essere posto l'apposito visto di conformità a cura di un professionista abilitato, salvo che ricorrano i casi di esenzione di cui al co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020;
- il cedente diverso dall'originario beneficiario del bonus edilizio (fornitore o, laddove ancora possibile, "cessionario precedente") comunichi la cessione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- il cessionario comunichi l'accettazione della cessione con le medesime funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, fermo restando che tale accettazione, ai sensi del punto 3.6 del provv. Agenzia delle Entrate 1.12.2021 n. 340450, non può avvenire prima che siano "decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione di cessione" (questo perché, entro quel termine, l'Agenzia delle Entrate può esercitare il proprio

potere/dovere di sospensione fino a 30 giorni degli effetti delle comunicazioni, in presenza di "fattori di rischio").

L'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è la "Piattaforma cessione crediti" all'uopo predisposta, nell'ambito della quale confluiscono sia i crediti di imposta cedibili che sono già nella disponibilità conoscitiva dell'Agenzia delle Entrate ("bonus vacanze", di cui all'art. 176 del DL 34/2020; "bonus sanificazioni e dispositivi di protezione individuale", di cui all'art. 125 del DL 34/2020; "bonus adeguamento sanitario ambienti di lavoro, di cui all'art. 120 del DL 34/2020), sia i crediti di imposta cedibili che per divenire noti all'Agenzia delle Entrate (ed essere quindi caricati nella piattaforma) necessitano della presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate medesima, come nel caso dei *bonus* edilizi che sorgono a fronte delle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

Con riguardo a questi ultimi, dunque, la "Piattaforma cessione crediti" deve essere utilizzata per:

- confermare l'esercizio dell'opzione e l'accettazione del credito, a cura del fornitore che ha applicato lo sconto o del "primo cessionario";
- comunicare l'eventuale ulteriore cessione del credito di imposta a terzi, in luogo del suo utilizzo in compensazione tramite modello F24;
- confermare l'accettazione del credito, a cura dei cessionari successivi al primo, i quali possono poi a loro volta comunicare eventuali ulteriori cessioni del credito di imposta a terzi.

A giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato la nuova "Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti".

#### **4.1. Crediti di imposta senza codice identificativo univoco**

Prima delle novità introdotte dal co. 1-*quater* dell'art. 121 del DL 34/2020, le cessioni di crediti di imposta successive alla prima non soggiacevano a limitazioni concernenti la cedibilità parziale e potevano quindi avere per oggetto solo una parte del credito di imposta previamente accettato dal fornitore o dal (primo o successivo) cessionario.

Quanto precede continua a valere, in via transitoria, per le residuali cessioni successive alla prima dei crediti di imposta "pregressi", rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina a regime.

Si tratta in buona sostanza dei crediti di imposta sorti a fronte di opzioni *ex art.* 121 co. 1 del DL 34/2020 comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022 che, in quanto tali, risultano sprovvisti del codice identificativo univoco previsto dal co. 1-*quater* dell'art. 121 del DL 34/2020.

La possibilità relativamente a questi crediti di imposta "pregressi" di continuare a effettuare cessioni, nei limiti in cui sono ancora possibili anche per una parte soltanto dell'importo totale del credito, significa, ad esempio, che la cessione di un credito di imposta previamente accettato dal fornitore o, fino a quando possibile, dal (primo o successivo) cessionario può riguardare sia una sola rata annuale

del medesimo, sia una parte soltanto di una sola rata annuale del medesimo.

Non può invece essere parziale l'accettazione, nel senso che l'ammontare di credito proposto in cessione dal cedente, mediante l'apposita funzionalità della "Piattaforma cessione crediti", può essere soltanto accettato o rifiutato nella sua interezza.

A tale proposito, già le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo della "Piattaforma cessione crediti" (aprile 2021) esplicitavano peraltro che l'accettazione o il rifiuto, oltre che non poter essere parziali, *"sono irreversibili"*.

Quanto precede risulta confermato dalla "Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate a giugno 2022.

#### **4.2. Crediti di imposta con codice identificativo univoco**

Per i crediti di imposta con codice identificativo univoco, in quanto sorti a fronte di opzioni *ex art.* 121 co. 1 del DL 34/2020 comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, il co. 1-*quater* dell'art. 121 del DL 34/2020 stabilisce espressamente che non è possibile procedere a cessioni parziali per le cessioni successive alla prima.

La circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 (§ 4.2) ha chiarito che *"il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato)"*.

#### **5. Responsabilità solidale dei cessionari**

---

Ai sensi dei co. 5 e 6 dell'art. 121 del DL 34/2020, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, con riguardo alla quale sono state esercitate le opzioni che l'hanno "trasformata" in credito di imposta utilizzabile in compensazione dal fornitore o dal cessionario, oppure da questi cedibile a terzi con possibilità di cessioni ulteriori, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo non spettante nei confronti dei soli soggetti beneficiari della detrazione, fermo restando che, in presenza di concorso nella violazione, si determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Se dunque, in via generale, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto (secondo periodo del co. 4 dell'art. 121 del DL 34/2020), la loro responsabilità tributaria si estende anche all'eventuale insussistenza accertata del diritto alla detrazione fiscale che sta "a monte" del credito di imposta (da essi maturato per effetto dello sconto applicato in fattura, oppure da essi acquisito direttamente dal beneficiario della detrazione, dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura,

oppure da altro cessionario che lo aveva a sua volta acquisito), qualora si configuri un loro concorso nella violazione.

La circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30 (§ 5.1.9), richiamando sul punto la C.M. 10.7.98 n. 180/E, ha ricordato che, ai fini della configurabilità del concorso nella violazione, devono sussistere i seguenti elementi costitutivi della fattispecie:

- una pluralità di soggetti agenti;
- la realizzazione di una fattispecie di reato;
- il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;
- l'elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo può essere doloso o colposo.

Nel primo caso, il fornitore e/o il cessionario sono consapevoli di concorrere alla realizzazione della violazione.

Nel secondo caso, il fornitore e/o il cessionario non sono consapevoli di concorrere alla realizzazione della violazione, ma tengono una condotta che nei fatti la facilita in modo ingiustificato.

Tipicamente, una condotta che può integrare gli estremi della sussistenza dell'elemento soggettivo colposo in capo all'acquirente di crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, è quella della mancata diligenza richiesta, in sede di acquisto, per evitare la partecipazione a condotte illecite o addirittura fraudolente, nonché, nel caso di acquirenti a ciò obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio (come, tipicamente, le banche e gli altri intermediari finanziari), la mancata effettuazione dei controlli previsti ai fini di tale disciplina, in connessione ai quali il co. 4 dell'art. 122-*bis* del DL 34/2020 pone, peraltro, un preciso divieto di procedere all'acquisto dei crediti di imposta, laddove sussistano i presupposti per l'obbligo di segnalazione all'UIF di operazione sospetta (peraltro, l'UIF, già nelle more dell'introduzione dell'art. 122-*bis* nel DL 34/2020, evidenziava – nella sua Comunicazione dell'11 febbraio 2021 – che l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi è da considerarsi elemento rilevante ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette).

L'impostazione che precede trova espressa conferma anche nella circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23 (§ 5.3), laddove afferma che i presupposti per l'insorgenza della responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va certamente individuata sulla base di elementi che devono essere riscontrati in ciascuna singola istruttoria, ma *"in particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omissis il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito"*.

Ovviamente, il livello di adeguatezza della diligenza, che è richiesta a ciascun acquirente, dipende anche dalla natura dell'acquirente medesimo ed è indubbio che, per le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti sottoposti a stringenti normative regolamentari, *"è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale"* (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 24, § 5.3).

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 24 (§ 5.3), *“la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici:*

1. *profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito: (i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; (ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; (iii) sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare; (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; (v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (vi) mancata effettuazione dei lavori;*
2. *profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.*

La L. 21.9.2022 n. 142, con la quale è stato convertito il DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. “decreto Aiuti-bis”), ha modificato il co. 6 dell’art. 121 del DL 34/2020, al fine di esplicitare che il concorso nella violazione, che fa scattare la responsabilità in solido del fornitore e/o dei cessionari, è quello con *“con dolo o colpa grave”*.

Tale modifica è stata disposta dal primo periodo del co. 1-bis.1 inserito nell’art. 14 del DL 50/2022 dall’art. 33-ter del DL 115/2022, il cui secondo periodo stabilisce che *“le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”*.

In pratica, dunque, il co. 1-bis.1 inserito nell’art. 14 del DL 50/2022 dall’art. 33-ter del DL 115/2022 andrebbe a creare due distinti perimetri di *“concorso nella violazione”*:

- uno relativo ai crediti assistiti dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, che fa insorgere la responsabilità in solido del fornitore e/o dei cessionari solo *“con dolo o colpa grave”*;
- uno relativo ai crediti non assistiti dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, che fa insorgere la responsabilità in solido del fornitore e/o dei cessionari anche a prescindere dal *“dolo o colpa grave”*.

Con riguardo ai crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, il nuovo co. 1-bis.2 dell’art. 14 del DL 50/2022, contestualmente inserito dall’art. 33-ter del DL 142/2022, si preoccupa di consentire (con una formulazione normativa invero confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi *“con dolo o colpa grave”* acquisendo *“ora per allora [...] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”*.

Se la norma non avesse creato questa dicotomia tra "*formulazione normativa del concorso di colpa per i crediti assistiti da visti, asseverazioni e attestazioni*" e "*formulazione normativa del concorso di colpa per i crediti non assistiti da visti, asseverazioni e attestazioni*", sarebbe stato lecito considerare meramente pleonastico l'inserimento della specificazione "*con dolo o colpa grave*", posto che il concorso nella violazione, per essere tale, presuppone in sé il dolo o la colpa non scusabile, ossia, appunto, grave.

Poiché però la norma crea la predetta dicotomia, pare evidente che l'unica chiave interpretativa che consente di attribuire un significato al nuovo co. 1-*bis*.2 dell'art. 14 del DL 50/2022, piuttosto che nessun significato, è quella di valorizzare, in termini differenziali, la presenza o meno dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni, di cui al co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020, ai fini della insorgenza dell'eventuale "colpa grave" del fornitore e/o dei cessionari che fa scattare la responsabilità in solido con il beneficiario.

Sul punto sarà dunque opportuno che l'Agenzia delle Entrate aggiorni quanto prima alle sopravvenute novità normative le proprie indicazioni di prassi ufficiale di cui alla già richiamata circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 24 (§ 5.3).